

Bruxelles, 26 gennaio 2016
(OR. en)

15481/15

Fascicoli interistituzionali:
2015/0294 (NLE)
2015/0293 (NLE)

VISA 395
CHINE 32

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	a) Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici - Adozione b) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici - Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

1. Il 15 dicembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici¹ e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello stesso accordo², unitamente a un progetto di testo dell'accordo negli allegati delle suddette proposte³.
2. Nella riunione del 18 e 19 gennaio 2016 il Gruppo "Visti" ha convenuto su tali proposte.

¹ 15208/15 VISA 385 CHINE 25.

² 15210/15 VISA 386 CHINE 26.

³ 15208/15 VISA 385 CHINE 25 ADD 1, 15210/15 VISA 386 CHINE 26 ADD 1.

3. Le decisioni in oggetto costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla loro adozione e non è da esse vincolato né è soggetto alla loro applicazione.
4. Le decisioni in oggetto costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla loro adozione e non è da esse vincolata né è soggetta alla loro applicazione.
5. La decisione relativa alla firma e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti. Il testo messo a punto della decisione relativa alla firma figura nel doc. 15466/15 VISA 392 CHINE 29. Il testo messo a punto dell'accordo figura nel doc. 15469/15 VISA 393 CHINE 30.
6. Anche la decisione relativa alla conclusione dell'accordo è stata messa a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti. Il testo messo a punto figura nel doc. 15470/15 VISA 394 CHINE 31.
7. Dal momento che l'accordo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere dal terzo giorno successivo alla data fissata per la firma, la presidenza notificherà successivamente il più presto possibile agli Stati membri la data fissata per la firma.

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

8. Il Comitato dei rappresentanti permanenti è pertanto invitato a raccomandare al Consiglio:
- a) di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla firma figurante nel documento 15466/15 VISA 392 CHINE 29;
 - b) di decidere di trasmettere il progetto di decisione relativa alla conclusione figurante nel documento 15470/15 VISA 394 CHINE 31 al Parlamento europeo per approvazione, una volta debitamente firmato l'accordo.

La decisione relativa alla firma e il testo dell'accordo saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale conformemente alle norme applicabili.
